



TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Udienza del 9.11.2023

Causa n. 1180/2023

Sono comparsi

per la parte ricorrente, presente personalmente, l'avv. Parotto e l'avv. Occhipinti, nonché ai fini della pratica forense le dott.sse Simona Finelli e Giliola Corradi

per la parte convenuta l'avv. De Pompeis

E' altresì presente ai fini del tirocinio la dott.ssa Alessia Sandrini

I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e concludono come in atti.

La difesa di parte ricorrente insiste in ricorso nelle cui istanze e deduzioni insiste.

Il Giudice, ritenuta la causa istruita sulla base dei documenti e delle deduzioni delle parti, si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

Dott. Alessandro Gasparini





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA

Sezione lavoro

Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 9.11.2023 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. **1180 / 2023** RCL promossa con ricorso depositato il **21/07/2023** avente ad oggetto: reddito di cittadinanza

da

[REDACTED], con il patrocinio degli avv.ti SEGALA RENZO, PAROTTO LAURA, OCCHIPINTI MARCO, elettivamente domiciliato in via Caltafimi n. 5/A Verona presso il difensore avv. SEGALA RENZO

contro

INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. DE POMPEIS CARLO COSTANTINO, elettivamente domiciliato in via C. Battisti n. 19 presso sede provinciale INPS

Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 21.7.2023 [REDACTED] ha chiesto all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: *«In via principale: per i motivi esposti, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente sig. [REDACTED] come meglio generalizzato in intestazione, alla percezione del reddito di cittadinanza a seguito della prima domanda per il reddito di cittadinanza presentata il 30.4.2021 nonché della seconda domanda per il reddito di cittadinanza presentata il 10.1.2023; dichiarare nulli, illegittimi, di nessun effetto o comunque annullare o revocare i provvedimenti di revoca e restituzione del reddito di cittadinanza adottati dall'I.N.P.S., e, segnatamente, il provvedimento datato 29.11.2022 relativo alla prima domanda per il reddito di cittadinanza del 31.4.2021 e il provvedimento datato 31.3.2023 relativo alla seconda domanda per il reddito di cittadinanza del 10.1.2023, e per l'effetto, accertare e dichiarare che quanto percepito dal sig. [REDACTED] nel periodo da maggio 2021 a ottobre 2022 a titolo di Reddito di Cittadinanza è stato legittimamente*





percepito e nulla è dovuto dal ricorrente in restituzione all'I.N.P.S. con conseguente annullamento della richiesta di restituzione dell'importo di € 9.000,00 datata 9.3.2023 in quanto illegittima; altresì accertare e dichiarare che quanto percepito dal sig. ██████████ nel mese di febbraio 2023 per € 500 è stato legittimamente percepito e nulla è dovuto dal ricorrente in restituzione all'I.N.P.S.; infine accertare e dichiarare il diritto del sig. ██████████ a percepire, per effetto della domanda presentata il 10.1.2023, ulteriori 10 mensilità di Reddito di Cittadinanza di € 500 l'una per la somma complessiva di € 5.000,00 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e, conseguentemente, condannare l'I.N.P.S. a corrispondere al sig. ██████████ le mensilità di Reddito di Cittadinanza eventualmente non ancora maturate alla data della sentenza oltre agli arretrati pari alle mensilità già maturate e non corrisposte o, in ragione della durata del giudizio, la somma di € 5.000,00 pari a tutte le mensilità già maturate e non pagate alla data della sentenza, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, anche, eventualmente, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale sempre con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo».

Si è costituito l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso e per l'effetto di «dichiarare legittimi gli impugnati provvedimenti dell'INPS di revoca della prestazione assistenziale erogata e richiesta a rimborso per il cd. Reddito di Cittadinanza (doc.3) e di diniego della domanda ulteriore per il periodo successivo confermando di conseguenza il diritto dell'Istituto alla restituzione di quanto già erogato a tale titolo».

All'udienza del 9.11.2023, il giudice sentite le difese delle parti, ritenuta la causa adeguatamente istruita in base alla documentazione in atti ed alle deduzioni delle parti, si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.

1. Il ricorrente ha presentato in data 30.4.2021 domanda per ottenere il reddito di cittadinanza che è stata accolta dall'INPS che, da maggio 2021 ha erogato la somma di Euro 500,00 mensili (doc. 8D – prospetto pagamenti r.d.c.). Tuttavia a seguito di richiesta da parte del Comune di Verona, incaricato di effettuare le verifiche relative ai requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza, è stato richiesto al ricorrente di produrre “documenti oggettivi che attestino la presenza sul territorio italiano dal 15/09/2019 al 14/09/2020” (doc. 2). Nonostante





l'intervenuto del legale del ricorrente e della documentazione presentata (doc. 3A,3B,3C,3D,3E,4, 4A), il Comune non ha dato alcun riscontro. Nel frattempo, a novembre 2022 terminava il periodo di 18 mesi di erogazione del reddito; il ricorrente ha presentato quindi in data 10.1.2023 nuova domanda di reddito di cittadinanza (doc. 13), erogato solamente fino al mese di febbraio 2023.

Stante i mancati pagamenti, con istanza del 28.4.2023, i legali del ricorrente hanno avuto contezza delle ragioni della sospensione dell'erogazione del beneficio: quanto al Comune di Verona (doc. 5, 5A,5B,6,6A,6B,6C,6D): *«il sig. [redacted] è stato cancellato per irreperibilità anagrafica dal 16/11/2013 al 15/09/2020, non era quindi residente in via continuativa nei due anni precedenti la domanda effettuata in data 30/04/2021 – non risulta titolare di rapporto di lavoro in quanto, da visura INPS effettuata, l'ultimo rapporto di lavoro risulta essere stato nell'anno 2008 – è stato convocato presso i nostri uffici per portare documentazione comprovante la presenza sul territorio nei due anni precedenti la domanda, ma la documentazione presentata non è sufficiente a dimostrare tale requisito»*; quanto all'INPS (doc. 7, 8, 8A,8B,8C), il ricorrente veniva a sapere che l'ente aveva disposto la revoca del reddito di cittadinanza, con riferimento alla prima domanda del 30.4.2021 per assenza del requisito della residenza continuativa in Italia nei due anni precedenti e, con riferimento alla seconda domanda del 10.1.2023 per il mancato decorso del termine di 18 mesi previsto dalla legge per la presentazione di una nuova domanda dopo una revoca (in particolare il 21 giugno 2023 l'I.N.P.S. trasmetteva le comunicazioni inviate al sig. [redacted] ossia: la comunicazione del 29.11.2022 di revoca del beneficio richiesto il 30.4.2021 per «Mancanza del requisito di residenza (art. 2, co. 1, a), 2) L. 26/2019) – non ha risieduto in Italia gli ultimi due anni in modo continuativo» (Doc. 8.A); la comunicazione del 9.3.2023 con richiesta di restituzione delle somme percepite da maggio 2021 a ottobre 2022 pari ad € 9.000,00 (Doc. 8.B); la comunicazione del 31.3.2023 di revoca del beneficio richiesto il 10.1.2023 in quanto «domanda presentata prima dello spirare del termine di 18 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019» (Doc. 8.C), tutte inviate a mezzo raccomandata in “Via O. Vianello, 0 37135 Verona”, via che non esiste per essere la via c.d. fittizia per le persone senza fissa dimora di Verona (tanto che l'esito dell'invio è stato di irreperibilità).

2. Il ricorso è fondato. Il sig. [redacted] aveva e ha diritto a percepire il reddito di cittadinanza in quanto - contrariamente a quanto rilevato dall'I.N.P.S. - è stato effettivamente residente sul territorio italiano con continuità nei due anni precedenti la presentazione della prima domanda





(del 30 aprile 2021). Il diritto al riconoscimento ed alla percezione del reddito di cittadinanza (o R.d.C.) è subordinato ai requisiti di reddito e residenza previsti dall'art. 2 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (nella versione *ratione temporis* applicabile). Fra tali requisiti, vi è il requisito della residenza biennale continuativa, per cui il beneficiario del R.d.C. deve risultare aver avuto l'abituale dimora in Italia negli ultimi due anni in maniera continuativa ex art. 2, lett. a), n. 2, del predetto D.L. n. 4/2019 ("residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo"). La verifica dell'abituale dimora è oggetto di "verifiche sostanziali" (art. 5, comma 4, del predetto D.L. n. 4/2019) per le quali gli enti accertatori devono considerare "ogni informazione utile" (art. 7, comma 15, del predetto D.L. n. 4/2019): la normativa non pone alcun limite, espresso o implicito, ai mezzi di indagine e verifica. La residenza richiesta dalla legge non è quella anagrafica, ma la residenza effettiva, coincidente con la presenza continuativa sul territorio italiano.

Come chiarito dal Ministero del Lavoro con nota ministeriale n. 3803 del 14 aprile 2020 (doc. 10) la residenza anagrafica ha valore puramente presuntivo ("l'attestazione come risultante dai registri anagrafici costituisce una mera presunzione del luogo di residenza", pag. 1). La residenza effettiva può invece essere provata dal beneficiario "qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche - la sussistenza della residenza effettiva, mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro" (doc. 10, pag. 1).

Per le persone senza dimora, la verifica del requisito della residenza segue regole particolari e specifiche individuate nell'apposita e ulteriore nota ministeriale n. 1319 del 19 febbraio 2020 (doc. 11). Lo *ratio* di questo regime differenziato è di articolare una prassi amministrativa tale da "non escludere cittadini bisognosi dall'accesso a prestazioni di carattere primario e spesso di natura anche alimentare per problemi meramente certificativi superabili in via amministrativa con la cooperazione tra soggetti richiedenti ed uffici pubblici" (doc. 11, pag. 2).

In primo luogo, la residenza effettiva delle persone senza dimora coincide coi "luoghi nei quali hanno svolto abitualmente la maggioranza dei rapporti sociali nella vita quotidiana" (doc. 11, pag. 3). Si verifica infatti, in via indiziaria e indiretta, la presenza sul territorio della persona senza fissa dimora, indagando la sua vita quotidiana e la rete di rapporti sociali con cui ha interagito, ossia le persone, le quali possono essere sentite in sede di verifica. A nulla, in questo caso, rileva la mancanza della residenza anagrafica. La persona senza fissa dimora è





generalmente cancellata dalle liste anagrafiche per irreperibilità anagrafica e non richiede, anche per anni, la residenza nella via fittizia (che presuppone prima di rinvenire un amico o parente che dia il domicilio) ma, non per questo, deve considerarsi assente dal territorio. Infatti, “si può ragionevolmente presumere che in molti casi queste persone siano risultate irreperibili all’indirizzo indicato in anagrafe per aver perso la disponibilità dell’alloggio in ragione della loro condizione di povertà e/o disagio sociale. Parimenti non si può escludere che queste persone, pur non avendo, o avendo avuto, la residenza anagrafica, abbiano o abbiano avuto sul territorio nazionale la dimora abituale di cui all'art. 43 c.c.” (doc. 11, pag. 1).

In secondo luogo, la verifica è svolta in coordinamento con un soggetto specializzato rispetto alle persone senza dimora: vanno interpellati i “servizi competenti in materia di contrasto alla povertà del Comune di residenza del richiedente il Rdc” (doc. 11, pag. 4). E’una verifica attiva di acquisizione degli elementi di riscontro a cura degli enti pubblici; è previsto infatti che: “Nel caso in cui tali servizi non abbiano elementi utili per verificare quanto auto-dichiarato dal cittadino, potranno ricostruire con il cittadino la situazione relativa alla residenza e la motivazione della mancata registrazione anagrafica e acquisire elementi di riscontro eventualmente collaborando con i Comuni coinvolti, e in particolare con il Comune che aveva proceduto alla cancellazione dai propri registri anagrafici a seguito di un procedimento di cancellazione per irreperibilità” (doc. 11, pag. 3).

Il Ministero del Lavoro ha chiarito: “Ai fini delle verifiche di competenza dei Comuni in merito al requisito in oggetto, qualora risulti necessario accertare il luogo di residenza del cittadino nel periodo di irreperibilità, i servizi anagrafici potranno collaborare con i servizi competenti in materia di contrasto alla povertà del Comune di residenza del richiedente il Rdc, per verificare l'esistenza di elementi oggettivi di riscontro. Nel caso in cui tali servizi non abbiano elementi utili per verificare quanto auto-dichiarato dal cittadino, potranno ricostruire con il cittadino la situazione relativa alla residenza e la motivazione della mancata registrazione anagrafica e acquisire elementi di riscontro eventualmente collaborando con i Comuni coinvolti, e in particolare con il Comune che aveva proceduto alla cancellazione dai propri registri anagrafici a seguito di un procedimento di cancellazione per irreperibilità.” (sempre doc. 11, pag. 3).





3. Il ricorrente, cittadino italiano, è stato residente a Colognola ai Colli (VR) dal 9.5.1966 al 6.11.2013, quando è stato cancellato dall'anagrafe per irreperibilità (doc. 6C e 6D), trovandosi senza fissa dimora e quindi privo di formale residenza fino al settembre 2020. Come dedotto e non contestato, in particolare, negli anni che vengono in rilievo (di due anni precedenti la presentazione della domanda di reddito di cittadinanza), il ricorrente è vissuto dal 2005 al giugno 2020 in una roulotte situata nel piazzale di Colorifico Gasparato s.a.s. di Gasparato Luca & C. sito a Verona, in via Chioda n. 133/A. Di tale situazione di fatto peraltro il ricorrente ha prodotto fotografie (doc. 12) nonché dichiarazioni scritte rilasciate dai signori Roberto Perina, Salvatore Chinzi e Alessandro Montori i quali, tutti, dichiaravano di aver più volte incontrato il ricorrente nel 2019 e nel 2020 (doc. 3C, 3D, 3E). Dopo un ricovero in Ospedale (doc. 3F), la situazione del ricorrente è stata presa in carico dai servizi sociali del Comune di Verona nella cui relazione (3.7.2020) si legge che il predetto ricovero era avvenuto *“per polmonite da legionella”* e che *“sentite le sorelle [del sig. ██████████] è emersa una situazione di profondo disagio sociale che si protrae da tempo. Da circa 15 anni, viveva in una roulotte, senza utenze e servizi igienici: era posizionata nel parcheggio di una ditta in via Chioda a Verona. Si attorniava solamente di qualche gatto, svolgendo saltuarie e minime attività lavorative (sulla base di alcuni lavori che dei conoscenti gli chiedevano: spostamento di alcuni camion, pulizia del piazzale, rifornimento di bibite nei distributori automatici)”* (doc. 6B). Dopo il ricovero, non potendo tornare presso la sua roulotte, nel frattempo rimossa e smaltita, con l'intervento della cooperativa sociale *“il Samaritano Onlus”*, dal 15.9.2020, otteneva nuovamente la residenza anagrafica. Essendo però senza fissa dimora, gli è stata riconosciuta la residenza nella via c.d. fittizia per le persone senza fissa dimora di Verona e segnatamente in Via Olimpio Vianello, n. 0, come detto indirizzo fittizio per i senza fissa dimora (cfr. Doc. 1 – Certificato di residenza ██████████, e Doc. 6.C - Prospetto residenza anagrafica ██████████).

4. In base a tali elementi di fatto univoci e incontestati, deve ritenersi sussistente dunque il requisito della residenza continuativa biennale oltre agli altri requisiti riconosciuti dall'INPS che li aveva già ritenuti sussistenti erogando il beneficio all'esito della prima domanda, per poi revocarlo solo ed esclusivamente per difetto della residenza continuativa biennale. Deve quindi essere dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione del reddito, l'insussistenza dei presupposti per la richiesta formulata dall'INPS di restituzione di quanto a tale titolo corrisposto e per l'effetto l'ente va condannato al pagamento dei ratei dovuti e non versati.





Trattandosi di crediti di natura previdenziale opera il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione di cui all'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991.

5. Ogni ulteriore profilo assorbito.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura (previdenza e assistenza) e del valore della controversia (scaglione 5200-26.000), considerata l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione e decisionale in unica udienza, senza istruttoria), la semplicità delle questioni di fatto e di diritto sottese alla decisione, l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione degli allegati, in base ai parametri di cui al DM 55/14 s. m. i.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata

1) in totale accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente alla percezione del reddito di cittadinanza come richiesto con domande presentate il 30.4.2021 e il 10.1.2023 nonché l'illegittimità dei provvedimenti di revoca e di richiesta di restituzione delle somme erogate, emessi dall'INPS il 29.11.2022, il 9.3.2023, il 31.3.2023; per l'effetto condanna l'INPS al pagamento in favore del ricorrente delle mensilità di reddito di cittadinanza maturate e non corrisposte nella misura di legge, oltre al maggior valore fra interessi e rivalutazione monetaria, dalle scadenze al saldo;

2) condanna l'INPS al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge.

Verona, 9.11.2023

IL GIUDICE

Dott. Alessandro Gasparini

